

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto la produzione in giudizio di corrispondenza riservata, nello specifico una mail proveniente dal difensore della parte avversa, nella quale si proponeva "la spontanea esecuzione delle opere...affermando che in difetto avrebbe proceduto a formalizzare una offerta del debitore...".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avvocati Giulia Cammilletti e Alessandro Di Giovanni,

Osserva

- L'art. 48 CDF, rubricato "**Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega**", al comma 1 sancisce chiaramente l'improducibilità della corrispondenza tra colleghi espressamente definita "riservata", aggiungendo lo stesso divieto alla corrispondenza relativa a proposte transattive ed alle eventuali risposte.

Il divieto è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale Forense (tra le tante si veda pronuncia del 13 marzo 2015 n. 46), laddove, in presenza della indicazione "riservata", si esclude qualunque spazio discrezionale.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale nell'ambito dei doveri dell'avvocato di cui al Titolo IV del nuovo Codice Deontologico Forense. Ciò allo scopo di evitare di ledere quei principi di rispetto e collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale; proprio per rafforzare la centralità di tale condotta la disposizione non è più inserita nel titolo relativo ai "Rapporti con i colleghi" ma in quello, più ampio e generale, dei "Doveri dell'avvocato nel processo".

"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica..." (CNF 11 marzo 2015 n. 19).

Infine, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio sarebbe radicalmente "vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi

si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto" (così CNF n. 38/2012).

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba adeguarsi alla normativa vigente.

Parole/frasi chiave:

art. 48; divieto di produrre la **corrispondenza** scambiata con il **collega**